

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli a motore

VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33
del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2012

La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso gli Intermediari e sul sito internet della Compagnia
(www.rsagroup.it) è possibile richiedere il rilascio di un
preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi
tipi di veicolo. Detto preventivo viene redatto sulla base
di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla
Tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo
stesso indicata tra le offerte dalla Compagnia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 – 16122 Genova.

RSA è una Società di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

Recapito telefonico della sede secondaria: 010.8330.1

Telefax della sede secondaria: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione ISVAP n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 52.700.000,00

e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 56.900.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 109.600.000,00.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è pari a 1,56.

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(B)	Incendio, Furto e Rapina
(C)	Guasti Accidentali (Kasko) – Rischio riservato alla Direzione
(D)	Infortunati del Conducente – Rischio riservato alla Direzione
(E)	Garanzia Assistenza
(F)	Tutela Legale

(A) **Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore** – comprende i rischi della circolazione dei veicoli per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

L'assicurazione **non è operante**:

- se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma

delle disposizioni in vigore;

- nel caso di **autoveicoli adibiti a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge in vigore;
- nel caso di **veicolo con targa prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di **veicolo dato a noleggio con conducente**, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Avvertenza: nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, **la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Qualora da un unico sinistro vengano danneggiate contemporaneamente persone e cose per i danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 2.500.000 e per i danni a cose un importo non inferiore ad € 500.000. Nelle assicurazioni stipulate a massimale minimo di legge, pari ad € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose, qualora il massimale per i danni a persone non sia in tutto o in parte impegnato per la copertura dei danni a cui è destinato, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Compagnia per fornire copertura del danno a cose fino a concorrenza del massimale complessivo per sinistro di € 3.000.000.

Le Condizioni Generali di Assicurazione contengono altresì **condizioni particolari**, cui l'Assicurato, ove ricorrano i presupposti, può accedere. Si riportano alcune di tali condizioni, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tali condizioni particolari:

- **Autoveicoli adibiti a scuola guida.**
- **Rinuncia alla rivalsa** – la Compagnia, a parziale deroga delle Condizioni Generali, può rinunciare al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza. Per il dettaglio dei casi in cui tale rinuncia può

essere esercitata si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.

- Danni a **cose di terzi trasportati** su autobus – la Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.
- **Carico e scarico** – la Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa.

Le **formule tariffarie** applicabili, qualora espressamente contemplate per la tipologia di veicolo da assicurare dalla Tariffa in vigore al momento dell'emissione del contratto pubblicata dalla Compagnia, sono le seguenti:

a) **“Bonus/Malus”**

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione. Il 1° periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.

I periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

La presente formula tariffaria si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma “Bonus/Malus”, il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

b) **Franchigia fissa ed assoluta**

Qualora espressamente indicato, la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Qualora la polizza sia stata emessa nella forma tariffaria a franchigia fissa ed assoluta, il terzo danneggiato sarà risarcito entro il limite del massimale assicurato, mentre il Contraente e l'Assicurato saranno tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, la franchigia operi.

COPERTURA PRESTATATA per € 10.000.000 per sinistro
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a persone
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a cose e animali
 FRANCHIGIA di € 180 per sinistro

IIPOTESI 1: Danno a persone o cose pari a € 1.000.000.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 1.000.000; recupero della franchigia di € 180 dal Contraente o dall'Assicurato.

IIPOTESI 2: Danno a persone o cose pari a € 11.000.000.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 10.000.000; recupero della franchigia di € 180 dal Contraente o dall'Assicurato.

IIPOTESI 3: Danno a persone o cose pari a € 150.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 150; recupero di € 150 dal Contraente o dall'Assicurato.

c) **Tariffa fissa.**

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'assicurazione non opera: se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato **in conformità alle disposizioni vigenti** od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in **stato di ebbrezza** o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Avvertenza: la garanzia Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevede **massimali di risarcimento** con limiti, rispettivamente, per i danni alle persone e per i danni alle cose ed animali. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, il massimale operi.

COPERTURA PRESTATATA per € 10.000.000 per sinistro
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a persone
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a cose e animali

I POTESI 1: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 3.000.000: il sinistro sarà interamente risarcito.

I POTESI 2: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 1.000.000: verrà erogato l'intero massimale, restando la differenza a carico dell'Assicurato.

I POTESI 3: Danni a persone per € 9.000.000 e danni a cose per € 1.000.000: entrambe le tipologie di danno verranno completamente risarcite.

I POTESI 4: Danni a persone per € 2.500.000 e danni a cose per € 8.000.000: il danno a persone sarà completamente risarcito, mentre il danno a cose sarà risarcito fino a € 7.500.000.

I POTESI 5: Danni a persone per € 10.000.000 e danni a cose per € 500.000: il danno a persone verrà risarcito fino ad € 9.500.000 ed il danno a cose sarà interamente risarcito.

I POTESI 6: Danni a persone per € 10.000.000 e danni a cose per € 2.000.000: sono riservate al risarcimento delle rispettive tipologie di danno € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose. La differenza tra detti importi e l'ammontare del danno è di € 7.500.000 per i danni a persone ed € 1.500.000 per i danni a cose, al risarcimento dei quali verrà destinato il massimale residuo di € 7.000.000.

Avvertenza: il contratto prevede il **tacito rinnovo**. Per quanto attiene alle **modalità di disdetta** della copertura assicurativa per la Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si fa presente che:

- la disdetta andrà inviata **a mezzo raccomandata o fax** alla Compagnia Assicurativa **almeno 15 giorni prima della naturale scadenza della Polizza medesima;**
- in caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C.;
- in mancanza di disdetta, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto,

ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con **condizioni di premio diverse** da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le indicazioni riguardanti il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso di **variazione in aumento** delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto all'Articolo A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, potrà

- (i) decidere di **recedere dal contratto** dandone comunicazione scritta alla Compagnia;
- (ii) non pagare la nuova quietanza. In tale ultimo caso, la Compagnia decorsi 15 giorni dal mancato pagamento, provvederà ad estinguere la Polizza senza alcun costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora il Contraente intenda **sospendere la garanzia** in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Articolo A. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia; nel caso in cui decorsi 18 mesi dalla sospensione, se richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, non faccia seguito la riattivazione del contratto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno e per le polizze amministrate con libro matricola.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente. Si rinvia all'Articolo A.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

(B) Incendio, Furto e Rapina – la garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo da incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione,

caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La garanzia Furto e Rapina indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza del furto o della rapina. Sono anche inclusi i danni al veicolo, occorsi durante la circolazione, successivamente al furto od alla rapina.

La copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, specificamente agli Articoli B.9 e B.31 per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

- l'assicurazione non vale quando vi sia stata **appropriazione indebita**;
- sono inoltre esclusi i danni derivanti dal **mancato uso del veicolo** o dal suo **deprezzamento** e i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da **usura**;
- nessun indennizzo è dovuto dalla Compagnia qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati **infiammabili e/o esplosivi**, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza;
- la garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i **mezzi di chiusura e di sicurezza**, costituenti dotazione di serie.

Avvertenza: per ulteriori informazioni di dettaglio circa la presenza di scoperti e massimali, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli delle Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina, nonché agli Articoli B.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, lo scoperto operi.

Veicolo assicurato per Incendio/Furto e Rapina per un valore di € 8.000

IPOTESI I

VALORE COMMERCIALE VEICOLO = € 8.000

La garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di € 150

- CASO A
Importo del danno = € 5.000
Scoperto 10% = € 500 (superiore al minimo)
Indennizzo = € 4.500 (5.000 - 500)
- CASO B
Importo del danno = € 1.000
Scoperto 10% = € 100 (inferiore al minimo)
Indennizzo = € 850 (1.000 - 150)

IPOTESI 2

VALORE COMMERCIALE VEICOLO = € 10.000

Scopertura per assicurazione parziale = 20%

- CASO A
Importo del danno = € 5.000
Abbattimento per assicurazione parziale = € 1.000
Scoperto 10% su € 4.000 = € 400 (superiore al minimo)
Indennizzo = € 3.600 (4.000 - 400)
 - CASO B
Importo del danno = € 1.000
Abbattimento per assicurazione parziale = € 200
Scoperto 10% su € 800 = € 80 (inferiore al minimo)
Indennizzo = € 650 (800 - 150)
-

Si fa presente che in mancanza di **disdetta** data da una delle Parti con **lettera raccomandata o fax almeno quindici giorni prima della scadenza**, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applicano le disposizioni che precedono.

(C) Guasti Accidentali (Kasko) – le coperture assicurative Kasko variano a seconda del tipo di copertura Kasko sottoscritta dal Contraente. **Il Rischio è riservato alla Direzione.**

Avvertenza: in mancanza di **disdetta** data da una delle Parti con **lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza**, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applicano le disposizioni che precedono.

(D) Infortuni del Conducente – copre gli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato in conseguenza di un incidente derivante da circolazione stradale, comprese anche le operazioni necessarie alla ripresa della marcia in caso di guasto. **Il Rischio è riservato alla Direzione.**

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto in talune ipotesi.

Si segnalano di seguito talune ipotesi, rimandando poi, per ulteriori informazioni di dettaglio circa tali esclusioni, alle Condizioni generali di Assicurazione. Sono **esclusi** dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dall'uso del veicolo in occasione di **corse, gare** e relative prove;
- dalla guida del veicolo quando l'Assicurato **non sia munito dell'abilitazione prescritta** dalle disposizioni vigenti o sia affetto da **infermità** riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- da **abuso di alcolici e di psicofarmaci**, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- da **reati dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- in occasione di **operazioni di carico e di scarico**.

In mancanza di **disdetta** data da una delle Parti con **lettera raccomandata o fax almeno quindici giorni prima della scadenza**, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applicano le disposizioni che precedono.

Avvertenza: per informazioni circa il limite massimo d'età (**80esimo anno d'età**) e le norme di liquidazione si rimanda agli Articoli **D.10 e seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione**.

- (E) **Assistenza** – le principali prestazioni offerte sono: soccorso stradale e riparazione del veicolo sul posto, recupero del veicolo in Italia o all'estero, auto in sostituzione, invio pezzi di ricambio, anticipo cauzioni e spese legali, rientro sanitario e rimpatrio della salma. In via di sintesi, la copertura prevede:
- a) prestazioni operanti **senza franchigia** chilometrica. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
 - b) prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad **oltre 50 km** dal comune di residenza dell'Assicurato. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
 - c) prestazioni operanti solo all'estero. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: per quanto attiene alle **modalità di disdetta** della copertura assicurativa, si fa presente che:

- la **disdetta** andrà inviata **a mezzo raccomandata o fax** alla Compagnia Assicurativa **almeno 15 giorni prima della naturale scadenza della Polizza medesima**;
- in caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà

applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C.;

- in mancanza di disdetta, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo E.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(F) **Tutela Legale** – l'assistenza legale, nei casi previsti dalla normativa, viene fornita per:

- a) il recupero dei danni al veicolo, alle persone e alle cose trasportate, sia in fase stragiudiziale che giudiziale;
- b) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi in seguito ad incidente stradale;
- c) il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa di ritiro, sospensione o revoca della patente in seguito ad incidente stradale;
- d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- e) le vertenze derivanti da contratti relativi al veicolo.

Avvertenza: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le garanzie **non sono valide:**

- in materia **fiscale ed amministrativa**;
- per il pagamento di **multe, ammende e sanzioni** in genere;
- per controversie derivanti dalla **proprietà** o dalla **guida** di imbarcazioni o aeromobili;
- per **fatti dolosi** delle persone assicurate;
- per qualsiasi spesa originata dalla **costituzione di parte civile** quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.

Per ulteriori informazioni circa le **ipotesi di esclusione** si rinvia all'apposita sezione dedicata all'interno delle Condizioni Generali.

Avvertenza: per quanto attiene alle **modalità di disdetta** della copertura assicurativa, si fa presente che:

- la **disdetta** andrà inviata **a mezzo raccomandata o fax** alla Compagnia Assicurativa **almeno 15 giorni prima della naturale scadenza della Polizza medesima**;
- in caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C.;
- in mancanza di disdetta, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo F.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Per quanto riguarda i soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa si rimanda ai paragrafi di cui alla presente Nota Informativa (specificamente ai paragrafi 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E) e 3(F)) per un'elencazione delle principali esclusioni di garanzia collegate alle diverse tipologie assicurative offerte. Si rimanda, in ogni caso, alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alle Condizioni Speciali di Assicurazione per un'elencazione completa delle clausole di esclusione, nonché per le ipotesi di rivalsa. Con specifico riferimento alla Sezione A) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in tali casi la Compagnia eserciterà **diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del D.lgs. 209/2005.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

6. Premi

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate presso l'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il pagamento va eseguito esclusivamente a favore dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è

autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa applicata. Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a finanziamenti, per la parte di premio relativa alle garanzie accessorie all'Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 200
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (spese generali calcolate sul premio medio)	€ 56

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	Valore assoluto	Valore in %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 36	18%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, qualora non risultino sinistri aperti, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato.

La concessione del pagamento frazionato del premio è riservata alla Direzione: in tal caso si applicano le disposizioni di cui agli Articoli A.3, B.3, C.3, D.3, E.3 e F.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, alle quali si rimanda anche per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio.

Avvertenza: nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, secondo le modalità descritte all'Articolo A.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente,

almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

Con specifico riferimento alla Sezione A) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la Compagnia ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza alcun onere per il medesimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

La Compagnia fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Per un costante aggiornamento in merito ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito.

In caso di forma tariffaria Bonus/Malus, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Compagnia, secondo le modalità prescritte all'Articolo A.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: in caso di forma tariffaria Bonus/Malus, l'obbligo di indicazione, su tale documento, della classe di assegnazione CU deriva dal Regolamento ISVAP n. 4 del 09.08.06 emanato in conformità all'art. 134 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed è finalizzato, nel caso di assicurazione del veicolo presso altra impresa, ad integrare le informazioni relative alla sinistrosità pregressa nel caso di adozione, da parte della Compagnia, di clausole diverse da quelle originariamente previste nell'allegato A (Cond. F) alla delibera CIP del 1993.

Il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

9. Recesso

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto nelle condizioni generali (Articolo A.4), potrà decidere di **recedere dal contratto** dandone comunicazione scritta alla Compagnia.

Qualora, il Contraente: a) comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte; b) non manifesti al riguardo alcuna volontà, **il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.**

Tuttavia nel caso di cui al precedente punto b) al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto la Compagnia manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Le condizioni si intendono accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.

Per ulteriori informazioni circa le specifiche modalità di recesso, si rinvia agli Articoli A.4 e A.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Ai sensi dell'art.17, comma 2, del D.Lgs 6 maggio 2011, n°68 le Province hanno la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota base dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it cui si rimanda per la consultazione dell'aliquota applicabile al caso concreto.

Tenendo in considerazione l'aliquota di base (12,50%) per la Sezione A) le imposte applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione A) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: 10,50% SSN + 12,50% imposte = 23%;
- Sezione B) Incendio, Furto e Rapina: 13,50%;
- Sezione C) Guasti Accidentali (Kasko): 13,50%;
- Sezione D) Infortuni del Conducente: 2,50%;
- Sezione E) Garanzia Assistenza: 10%;
- Sezione F) Tutela Legale: 12,50%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

La Compagnia non opera attraverso una propria rete di autoriparatori. Per ulteriori informazioni si invita, in ogni caso, l'Assicurato a contattare direttamente la Compagnia.

12. Procedura per il risarcimento del danno

La denuncia di sinistro, limitatamente ai casi di assenza totale o parziale di responsabilità dell'Assicurato nella produzione dell'evento dannoso, determina l'applicazione della procedura di cui agli artt. 149 e 150 della Legge - **Risarcimento Diretto**, anche in mancanza di sottoscrizione congiunta del modulo blu (c.d. modulo di constatazione amichevole) da parte dei conducenti coinvolti.

Tale procedura opera in caso di collisione fra due soli veicoli a motore e garantisce il risarcimento del danno al veicolo, nonché del danno alla persona di lieve entità riportato dal conducente del mezzo in garanzia, da parte di RSA - quale Impresa Gestionaria del sinistro, in nome e per conto dell'Impresa Debitrice.

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito (c.d. modulo blu o constatazione amichevole), e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso.

Avvertenza: la predetta denuncia deve essere presentata **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancato avviso di sinistro, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 della Legge).

La Compagnia deve liquidare il sinistro ed effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato della proposta di liquidazione o, in ogni caso, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della proposta non riscontrata dall'Assicurato. Si rimanda al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it) per ottenere l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.

In caso di lesioni riportate da terzi trasportati opera la "Convenzione Terzi Trasportati" che consente di indirizzare le richieste risarcitorie a RSA - Sun Insurance Office Ltd. quale Compagnia assicuratrice del veicolo vettore, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, per la liquidazione del danno alla persona del trasportato nel limite del massimale minimo di legge.

In relazione alla **Sezione E) Garanzia Assistenza**, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a Europ Assistance Italia S.p.A., come meglio indicato nelle Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza.

In relazione alla **Sezione F) Tutela Legale**, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a ARAG Assicurazioni S.p.A., come meglio indicato nella Premessa alla Sezione F) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente da circolazione all'estero utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è stato assegnato il contratto.

In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità competenti, dandone successivamente avviso all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il contrassegno, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è assegnato il contratto.

Infine, per ogni altra informazione riguardante incidenti con controparti estere in territorio italiano si rimanda al sito www.ucimi.it, nel quale l'Assicurato potrà trovare tutte le informazioni di dettaglio su come attivare le procedure necessarie per la copertura assicurativa, nonché avere indicazioni di dettaglio sulla modulistica necessaria.

La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato, identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro (in caso di "Bonus/Malus")

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;

- alla Compagnia, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto venga regolarmente disdettato.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I contraenti e i danneggiati hanno facoltà di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti dell'impresa, secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008.

16. Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Ufficio Reclami e Tutela del Consumatore -
Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 -
e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'**ISVAP**, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti ed una volta esperite le procedure di mediazione obbligatoria previste dalle disposizioni di legge vigenti, per la tutela dei propri diritti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente: **Financial Ombudsman Service (F.O.S.)** South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR United Kingdom Tel. (44-8450) 80 18 00 Fax (44-20) 79 64 10 01 E-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk Website: www.financial-ombudsman.org.uk - chiedendo l'attivazione della procedura **FIN-NET**.

RSA – Sede secondaria per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Il rappresentante legale
Dr. Fabrizio Moscone
Chief Executive Officer*


RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Aree aeroportuali:

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari

Assicurato:

Per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione:

Il contratto di assicurazione

Compagnia:

RSA – Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Classe di Conversione Universale (CU):

La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in conformità alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006 e successive modifiche

CONSAP:

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Contraente:

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Franchigia:

L'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Furto:

Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Impresa Debitrice:

L'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa Gestionaria

Impresa Gestionaria:

Impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno, per conto dell'Impresa del responsabile civile, in applicazione delle norme vigenti in tema di Risarcimento Diretto

Incendio:

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma

Indennizzo:

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro

Infortunio:

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza

Legge:

Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni private

P.R.A.:

Il Pubblico Registro Automobilistico

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

Rapina:

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Risarcimento:

La somma dovuta dalla Compagnia al terzo, ai sensi dell'art. 148 della Legge, o al proprio Assicurato, ai sensi dell'art. 149 e 150 della Legge in tema di Risarcimento Diretto, per i danni subiti in caso di sinistro

Rischio:

La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto:

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Tariffa:

La tariffa della Compagnia, approvata ai sensi dell'art. 133 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Glossario relativo alla Sezione (B) Incendio, Furto e Rapina

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag.V 10 della presente Nota Informativa.

Accessori:

Installazioni stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure fornite da parte di ditte specializzate ed installate sul veicolo contestualmente o successivamente all'acquisto, comprese le apparecchiature audiofonovisive.

Glossario relativo alla Sezione (E) Garanzia Assistenza

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag.V 10 della presente Nota Informativa.

Assicurato:

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli Articoli E.10 ed E.11 delle Condizioni di Polizza, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso

Guasto:

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

Incidente:

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

Prestazione:

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro

Sinistro:

Il singolo fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato

Struttura Organizzativa:

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Veicolo:

L'autovettura/autoveicolo per trasporto cose e/o persone che non superi il peso complessivo a pieno carico di 3,5 t. e di altezza non superiore a m. 2,70, regolarmente assicurato con polizza Responsabilità Civile Auto della Compagnia.

Glossario relativo alla Sezione (F) Tutela Legale

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag.V 10 della presente Nota Informativa.

Caso assicurativo:

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione

Tutela Legale:

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi degli artt. 163/4, 173/4 e correlati, della Legge (Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005)

Unico caso assicurativo:

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati

